



COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE
DI INTERVENTI COMPORANTI
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 19/11/2020)

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Campo di applicazione finalità e definizioni
- Art. 2 - Disciplina di riferimento
- Art. 3 - Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio
- Art. 4 - Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni
- Art. 5 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione
- Art. 6 - Istanza per l'autorizzazione
- Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione
- Art. 9 - Autorizzazioni d'urgenza

Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI

- Art. 10 - Programmazione degli interventi
- Art. 11 - Polizza fidejussoria
- Art. 12 - Ripristino definitivo

Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI

- Art. 13 - Cauzione
- Art. 14 - Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia
- Art. 15 - Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato
- Art. 16 - Ripristino definitivo

Capo IV - CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI

- Art. 17 - Convenzioni ed accordi
- Art. 18 - Censimento del sottosuolo
- Art. 19 - Deroghe alle prescrizioni tecniche

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Vigilanza e verifica finale
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Oneri a carico del richiedente
- Art. 23 - Penali per il ritardo
- Art. 24 - Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori
- Art. 25 - Cavedi, intercapedini, manufatti di aeroilluminazione interrati
- Art. 26 - Norme finali
- Art. 27 - Trattamento dati
- Art. 28 - Entrata in vigore
- Art. 29 - Allegati

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 denominata “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, disciplina criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l’obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area interessata ai lavori.
2. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:
 - a. l’esecuzione d’interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico,
 - b. l’esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo riguardano l’apertura e ripristino passi carrabili, modifica posizionamento cordonate, posizionamento cartellonistica, esecuzione lavori su aree pubbliche date in concessione permanente, formazione di cavedi, ecc. su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.
3. Sulle aree di proprietà comunale o con servitù di pubblico transito non sarà consentito installare serbatoi di combustibile di qualunque tipo per l’alimentazione di impianti privati, ovvero realizzare impianti elettrici, telefonici, di terra, comunque riconducibili ad utenze private.
4. L’autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l’occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale.

Art. 2 - Disciplina di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s. m. i.. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Art. 3 - Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio

1. L’utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l’uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l’ambiente e la mobilità urbana.
2. Il Comune rilascia la concessione per l’esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
 - b) utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c) realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future esigenze.
3. Il Comune coordina l’azione dei vari gestori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto all’art. 9, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l’utilizzo delle strutture di cui alla lettera c. del comma precedente, dimensionate per esigenze riferite, di norma, ad un periodo minimo di 5 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, salvo casi di forza maggiore.
4. Gli interventi dei gestori volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l’uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che comunque comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell’elenco degli interventi relativi al primo anno.

5. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.

6. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i suddetti piani, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto ai punti

a), b), c) del precedente comma 2, anche attraverso apposite conferenze di servizio.

7. Si fa obbligo ai soggetti gestori di sottoservizi di posare i propri impianti entro cunicoli o gallerie nelle strade dotate di tali infrastrutture, dietro il pagamento di un corrispettivo per l'uso dell'infrastruttura.

8. Per le finalità stabilite dal presente regolamento, gli operatori possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione per l'esecuzione di impianti nel sottosuolo, procedere all'esecuzione di cunicoli o gallerie. Per tale posa in opera l'operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa progettazione, con tipologia, caratteristiche e quantità concordate con il Comune e con i gestori di reti di pubblico servizio. Tali infrastrutture, di proprietà esclusiva della Società o ditta, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, ovvero utilizzati per le proprie esigenze.

Art. 4 - Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento l'ufficio per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito è il Settore Lavori Pubblici. Tale Settore costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tributi.

2. Ai fini della concessione di eventuali autorizzazioni che riguardino lavori su suolo pubblico, gli uffici comunali interessati dovranno richiedere al Settore competente un parere preventivo sui suddetti lavori.

3. L'ufficio per le autorizzazioni cura la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente al sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento.

4. Le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di manomissione stradale eseguiti dall'Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese appaltatrici, sono concesse a titolo gratuito.

Art. 5 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione

1. Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:

a) i soggetti proprietari, società private, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, gas per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private;

b) soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente regolamento.

Art. 6 - Istanza per l'autorizzazione

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento.

La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Lavori Pubblici comunale, è diretta al Settore Lavori Pubblici ed è munita di n. 2 marche da bollo ordinarie - essa dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:

- i dati anagrafici del richiedente;

- la ragione sociale delle imprese che eseguiranno i lavori con generalità complete del rappresentante legale;

- i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;

- la durata dei lavori;

- la località ove i lavori dovranno essere effettuati, individuata tramite:

stralcio planimetrico della zona con l'indicazione del tratto della via o della piazza interessata dai lavori, lunghezza del tratto stradale da manomettere con l'indicazione dei numeri civici e dei capisaldi inizio e fine cavo, indicazione di tipo di pavimentazione da manomettere, carreggiata o marciapiede e relative lunghezze;

- il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;

- l'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;

- eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (Soprintendenza, Provincia, Regione, ecc.).
- la documentazione progettuale allegata in duplice copia contenente:
 - a) planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;
 - b) le reti tecnologiche presenti ove esistano;
 - c) sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze;
 - d) caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo TOSAP, se dovuto;
 - e) il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
 - f) particolari costruttivi significativi;
 - g) idonea documentazione fotografica dell'area stradale interessata dai lavori;
- 2. Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
- 3. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda deve essere preventivamente autorizzata, in particolar modo per le variazioni che attengono alla modifica dei tracciati di posa dei sottoservizi.
- 4. L'Amministrazione valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso d'accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo e sia in relazione al pubblico interesse. I provvedimenti d'autorizzazione in ogni caso saranno rilasciati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
- 5. In ogni momento l'Amministrazione avrà la facoltà di modificare le modalità d'esecuzione ed anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.
- 6. Nei casi urgenti, inerenti la pubblica incolumità, i funzionari tecnici o gli agenti di polizia municipale possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.
- 7. Tutte le indagini necessarie a conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e dei manufatti sotterranei già esistenti e di quanto altro esistente sui luoghi sono a completo carico e sotto la piena responsabilità del richiedente.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:
 - a) per i soggetti privati:**
 - 1) ricevuta del versamento dell'importo dei "Diritti di istruttoria e sopralluogo per lavori di "....." se previsti e disciplinati da apposito atto;
 - 2) la cauzione provvisoria di cui all'art. 13 di questo documento;
 - 3) ricevuta del versamento delle somme da versare a titolo di TOSAP se ed in quanto dovuta;
 - 4) il piano di segnaletica di cantiere approvato dal competente Ufficio Tecnico del Comune;
 - 5) indicazione della data presunta di inizio lavori;
 - 6) n. 2 marche da bollo ordinarie, se ed in quanto dovuta.
 - b. per enti o società private o affidatari e/o gestori di pubblici servizi:**
 - 1) le polizze fideiussorie/assicurative di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - 2) il nominativo del referente unico;
 - 3) ricevuta del versamento dell'importo di "Diritti di istruttoria e sopralluogo per lavori di "....." se ed in quanto previsti da apposito atto;
 - 4) ricevuta del versamento delle somme da versare a titolo di TOSAP, se dovuta;
 - 5) il piano di segnaletica di cantiere approvato dal competente Ufficio Tecnico del Comune
 - 6) indicazione della data presunta di inizio lavori;
 - 7) n. 2 marche da bollo ordinarie se ed in quanto dovuta
 - 8) Nulla Osta di altri Enti o settori, ove necessario
 - 9) Accettazione Disciplinare Scavi
 - 10) Planimetria con individuazione del punto esatto correlato di coordinate ed estratto google maps con indicazione della zona.
2. Gli importi conseguenti alla TOSAP - se dovuta - saranno determinati dal Settore Finanziario - Servizio Tributi - e comunicati alla ditta richiedente a mezzo raccomandata o PEC; questi sarà tenuto a presentare la ricevuta dei versamenti al Settore Tecnico prima del ritiro dell'autorizzazione.
3. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'autorità preposta alla vigilanza.

Art. 8 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 3 di questo regolamento.

Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.

2. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.

3. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli 6 e 7 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.

4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (a mezzo raccomandata o PEC), il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all'interessato.

5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.

6. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.

Art. 9 - Autorizzazioni d'urgenza

Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati in sede di redazione del piano annuale degli interventi di cui all'art. 10 (come ad esempio nuovi allacci di pubblici servizi a seguito di domanda dell'utente finale) è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico.

Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisi ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.

2. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata - sotto condizione risolutiva - a seguito dell'invio di comunicazione (secondo modulistica), anche mediante PEC, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata al Settore Polizia Municipale.

3. Entro i successivi 5 gg. il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria rilasciata.

4. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

5. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento tacito di autorizzazione d'urgenza.

6. La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI

Art. 10 - Programmazione degli interventi

1. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi.

2. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 9 (autorizzazioni d'urgenza) e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.

3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre

di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) Piano triennale delle opere previste.
 - b) Programma annuale degli interventi recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori.
 - c) Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente.
 - d) Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso.
 - e). Polizze fideiussorie specificate al successivo art. 11 del presente regolamento.
4. Non saranno rilasciate autorizzazioni per interventi non contemplati nel programma annuale di cui sopra.

Art. 11 - Polizza fideiussoria

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
2. L'importo della fidejussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti nell'allegato 1). Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.
3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
 - a) Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
 - b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
 - c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio - anche solo mediante PEC - di specifica nota, il soggetto autorizzato dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 500.000,00 e l'efficacia della stessa sarà biennale.

Art. 12 - Ripristino definitivo

1. I ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro 30 (trenta) giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione. Il tutto, dovrà essere certificato dal Responsabile Tecnico della ditta esecutrice dei lavori e dal Direttore dei Lavori.
2. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI

Art. 13 - Cauzione

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione, da costituirsi presso la Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale n intestato al Comune di Aprilia - Tesoreria Comunale - causale:

manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “.....” - cauzione provvisoria. La cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall’interessato, solo a seguito di verifica finale positiva di cui all’art. 20.

2. L’importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare ed è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell’allegato 1).

3. L’Amministrazione procederà ad escutere la cauzione nei seguenti casi:

a) Nel caso in cui dall’azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l’incolumità pubblica l’amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all’eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio per l’eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall’Amministrazione, previo invio - anche solo mediante PEC o raccomandata - di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

Art. 14 - Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia

1. Eseguita la verifica finale di cui all’art. 20, e dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato (o di ufficio), si procederà allo svincolo della cauzione di cui all’art. 13.

2. Decorsi otto mesi dall’ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza dell’autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dall’Amministrazione.

Art- 15 - Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato

1. Nei casi elencati nell’art. 13 del presente regolamento, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.

2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezzario regionale delle OO. PP. alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità di cui all’allegato 1.

3. Tutti gli importi saranno rivalutati ogni 2 anni, assumendo a riguardo come dato di riferimento l’incremento ISTAT “Costo della vita per famiglie di operai e impiegati”.

Art. 16 - Ripristino definitivo

1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non aderiscano a quanto previsto all’art. 20 del presente regolamento, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell’autorizzazione.

2. In tal caso i soggetti interessati dovranno presentare all’Amministrazione istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 6.

3. L’Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell’area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell’intervento autorizzato.

Capo IV - CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI

Art. 17 - Convenzioni ed accordi

1. Qualora la frequenza e l’entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni ed accordi tra aziende private e/o concessionari ed il Comune di Aprilia.

Articolo 18 - Censimento del sottosuolo

1. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare al Settore Tecnico entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli

impianti esistenti, realizzati a partire dal 1 gennaio 1995. Nei 6 mesi successivi, dovrà essere fornita, secondo la medesima modalità la documentazione relativa agli impianti realizzati prima del 1° gennaio 1995.

2. La documentazione fornita dai gestori, sovrapposta ad una cartografia unificata di base in formato digitale georeferenziata, deve riportare:

- a) la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali ed allacciamenti) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non superiore a cm. 50;
 - b) l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
 - c) la profondità delle condutture, con un errore non superiore a cm. 30;
 - d) ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
 - e) il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
 - f) la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
- il tutto secondo il formato che sarà indicato dal Settore Lavori Pubblici.

3. In nessun caso potranno essere rilasciate concessioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa il gestore nel presentare la domanda di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.

4. Per quanto riguarda invece gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le specifiche tecniche comunicate dal Settore Lavori Pubblici.

5. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune di Aprilia sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 19 - Deroche alle prescrizioni tecniche

1. Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile derogare alle modalità tecniche stabilite dal presente regolamento per il ripristino provvisorio e definitivo. Ciò potrà avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione da parte del Settore Lavori Pubblici, alle seguenti condizioni:

- a. invarianza del valore economico del ripristino stradale proposto in variante rispetto alla tipologia standard prevista dal regolamento;
- b. divieto di impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Vigilanza e verifica finale

1. Il Settore Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Municipale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato C, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di Aprilia l'ultimazione dei lavori. Tali verifiche verranno effettuate secondo le seguenti modalità:

- a) per gli enti gestori di pubblici servizi la verifica sarà unica semestrale che comprenda tutte le manomissioni stradali fino a quella data eseguite;
- b) per tutti gli altri soggetti la verifica sarà effettuata trascorsi sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione, per cui il Settore Tecnico, entro i successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.

3. La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura dell'Ufficio Tecnico, al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori designato per l'intervento.

4. Fino all'avvenuta verifica finale il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.

Art. 21 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non diversamente sanzionabili da altre norme, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla L. n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 7-bis del

Art. 22 - Oneri a carico del richiedente

1. Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà richiedere con debito anticipo ed ottenere le relative autorizzazioni dal Settore Polizia Municipale che provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze. In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate.
2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici.
3. Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza dell'autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

Art. 23 - Penali per il ritardo

1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Settore Lavori Pubblici indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l'Amministrazione concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore a 20 giorni. In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti penali:
 - a) per i privati la somma dovuta sarà pari al 10% (dieci) dell'importo versato a titolo di cauzione per ogni giorno di ritardo;
 - b) per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma dovuta è stabilita in € 100 per ogni giorno di ritardo.
2. Tali somme saranno acquisite dall'Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia. Le stesse penali si applicheranno in caso di mancata comunicazione di ultimazione dei lavori.

Art. 24 - Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

Art. 25 - Cavedi, intercapedini, manufatti di aeroilluminazione interrati

1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall'Amministrazione preveda la realizzazione, a seguito dell'ottenimento della concessione edilizia previo parere ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento, di cavedi, intercapedini, e simili manufatti in aderenza ai piani interrati di immobili di sua proprietà su aree comunali o su strade o aree con servitù di pubblico transito, dovrà presentare al Settore Lavori Pubblici istanza di manomissione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 3, punto b) del presente regolamento.
2. Le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico. La superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie orizzontale d'ingombro del cavedio rispetto alla strada o al marciapiede, anche se priva di griglie o di manufatti di aeroilluminazione.
3. È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti similari, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:
 - a) griglie di aerazione;
 - b) manufatti di aeroilluminazione;
 - c) pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;
 - d) strutture murarie che costituiscono l'ossatura del cavedio.
4. I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell'infrastruttura, tenendo altresì indenne l'Amministrazione da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione.
5. La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio, deve essere facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia e colore differente, atte a delimitare l'ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto.

Art. 26 - Norme finali

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all'Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.
2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.

Articolo 27 - Trattamento dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione e viene applicato per le pratiche in essere che non abbiano ancora ottenuto la relativa autorizzazione o nulla osta.

Articolo 29 - Allegati

Disciplinare Tecnico per la regolamentazione degli scavi e dei ripristini sulle strade del demanio comunale

- Allegato 1) - DETERMINAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
- Allegato A) - RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
- Allegato B) - INIZIO LAVORI
- Allegato C) - FINE LAVORI - RIPRISTINO DEFINITIVO
- Allegato D) - IMPEGNATIVA PER IL RIPRISTINO

COMUNE DI APRILIA

DISCIPLINARE TECNICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI E DEI RIPRISTINI SULLE STRADE DEL DEMANIO COMUNALE

PREMESSA

Il presente Disciplinare ha lo scopo di dettare le prescrizioni minime per l'apertura di cavi ed il loro ripristino sulle strade pubbliche o d'uso pubblico. Resta pertanto intatta la responsabilità dell'intestatario (titolare) dell'autorizzazione circa le modalità d'esecuzione del lavoro eseguito.

1° - Allo scopo il titolare fornisce totale garanzia, per la durata di 2 (due) anni dal certificato di regolare esecuzione ovvero dal collaudo nei casi prescritti dalla legge, sulle soprastrutture e sul ripristino della manomissione stradale eseguita, secondo il Regolamento e le modalità nel seguito indicate. Restano, in ogni caso, impregiudicate le responsabilità del titolare dell'autorizzazione per i vizi occulti, giusto art. 1669 c.c., che nel futuro dovessero determinare cedimenti della struttura stradale con conseguente inidoneità all'uso pubblico del piano viabile.

2° - Il titolare dell'autorizzazione eseguirà in proprio, o per mezzo d'Impresa di comprovata esperienza e di fiducia, i cavi ed i ripristini sotto il proprio controllo e responsabilità ed in piena autonomia tecnica ed organizzativa, con personale tecnico dipendente o con tecnici liberi professionisti, regolarmente abilitati, nominati e liquidati dallo stesso Titolare.

NORME GENERALI

Ferme restando le disposizioni del Regolamento, le manomissioni delle sedi stradali sono autorizzate soltanto alle seguenti condizioni:

Art. 1 - Occupazione temporanea delle aree pubbliche

I lavori dovranno essere eseguiti operando solo nella zona interessata e comunque, se necessario, non oltre la metà delle sedi stradali onde assicurare il normale svolgimento del traffico veicolare almeno a senso unico alternato, essendo vietato ingombrare la sede stradale con materiale ed attrezzi, salvo eventi eccezionali da valutare caso per caso.

Art. 2 - Sull'incolumità pubblica

Il titolare dell'autorizzazione, qualora esegua lavori o depositi materiali sulle aree d'uso pubblico, ossia destinate al transito veicolare e pedonale, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione sia diurna che notturna. A tal fine potrà richiedere disposizioni che verranno impartite di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale con il quale il personale addetto ai lavori prenderà preventivi contatti. Gli orari delle lavorazioni dovranno rispettare le disposizioni regolamentari e/o legislative ai fini della tutela dei rumori molesti. Il mancato riscontro alla richiesta di disponibilità da parte del settore preposto alla disciplina del traffico non comporta l'esclusione delle responsabilità del titolare dell'autorizzazione ed in solido della ditta esecutrice in materia di sicurezza della pubblica incolumità e di prevenzione infortuni.

Art. 3 - Trasporto materiale di risulta

I materiali rinvenuti dagli scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche a cura e spese del titolare dell'autorizzazione ovvero dell'impresa, immediatamente dopo la loro estrazione, con obbligo di presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

I materiali rinvenuti dagli scavi devono intendersi, a tutti gli effetti di legge, di proprietà del titolare dell'Autorizzazione.

Art. 4 - Rinterri

Nei lavori di rinterro dei cavi, dovrà provvedersi alla compattazione meccanica mediante mezzi idonei costipanti (piastra vibrante o altro), a strati successivi non superiori a cm. 30 e fino a raggiungere una densità pari al 90% della densità Proctor Mod., impiegando pietrisco calcareo di granulometria fino a cm. 7.

Art. 5 - Ripristini

Il ripristino delle sovrastrutture dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte con le medesime caratteristiche costruttive e tecnologiche di quelle esistenti, mediante il rifacimento totale delle stratificazioni rimosse nell'ordine della loro costruzione,

quando anche esistessero altre pavimentazioni sotto il manto bituminoso (ossatura, massicciata, pietrisco, eventuale pavimentazione preesistente, manto e tappetini bituminosi, basolati, pavimentazione dei marciapiedi, zanelle, ecc.). Il ripristino dovrà garantire l'uniformità di resistenza dell'intera sede stradale (fondazione e pavimentazione) e la salvaguardia di eventuali pavimentazioni pregiate sottostanti da concordare con l'ufficio tecnico preposto.

I manti bituminosi saranno realizzati con fornitura e stendimento a caldo con macchine vibrofinitrici di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder del tipo chiuso) dello spessore, allo stato compresso di almeno cm. 10. Verificato l'assestamento dello scavo, che dovrà essere monitorato continuamente al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti, dopo 6 e non oltre 90 giorni dalla data dello stendimento del binder si dovrà procedere alla fresatura dello strato superficiale, in modo da poter eseguire, previa preparazione del piano di posa con emulsione bituminosa, il tappeto d'usura basaltica dello spessore minimo di cm 3 (tre), allo stato compresso, per una maggiore larghezza rispetto allo scavo di cm. 150 per entrambi i bordi dello stesso. Il nuovo tappeto d'usura dovrà essere perfettamente complanare con quello adiacente già esistente.

Art. 6 - Danni ai beni demaniali

Se con l'impiego di mezzi meccanici si dovessero verificare danni alla pavimentazione stradale fuori tracciato, si dovrà provvedere al loro ripristino con tutte le modalità di cui al precedente art. 5.

Art. 7 - Cigli e zanelle

I Cigli, le zanelle ed i basolati interessati dai lavori dovranno essere rimossi manualmente in corrispondenza degli attraversamenti, e poi ricollocati, previa rilavorazione, su sottofondo costituito da cm. 20 di cls. dosato a 3 ql. di cemento, con sigillatura dei giunti mediante malta fine cementizia fino al rifiuto dosata minimo a 4 ql. di cemento per mc. In caso di rottura o scheggiatura dei cigli e zanelle è fatto obbligo che si sostituisca il materiale danneggiato con altro uguale.

Art. 8 - Mantenimento della sagoma

Sino al completo consolidamento della carreggiata e dei marciapiedi, dovrà essere effettuato un continuo monitoraggio dei ripristini, che dovranno essere livellati in caso di eventuali avvallamenti e/o cedimenti che dovessero manifestarsi. Si dovrà prestare particolare cura ed attenzione al livellamento del ripristino che non dovrà presentare incomplanarità che possano costituire possibile pericolo per l'utenza.

Art. 9 - Spostamento dei servizi

Qualora per comprovate esigenze della viabilità ovvero per consentire la costruzione di impianti sotterranei necessari per la tutela della viabilità (fogna bianca, impianti di pubblica illuminazione, ecc.) di pertinenza di quest'Amministrazione, si rendesse necessario modificare o spostare le opere e gli impianti eserciti dai soggetti concessionari o gestori, su apposite sedi messe a disposizione da questa Amministrazione, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto sarà a carico del gestore del pubblico servizio secondo modalità preventivamente concordate tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici coinvolti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del servizio è tenuto a risarcire i danni al Comune e a corrispondere le eventuali penali che saranno fissate nelle specifiche convenzioni.

Art. 10 - Mantenimento delle accessibilità ed effetto sui terzi

Dovranno essere concordate con i residenti e gli esercenti delle attività commerciali adiacenti ai lavori, modalità e cronologia dei lavori al fine di ridurre al minimo gli eventuali disagi, prevedendo in casi estremi l'esecuzione dei lavori durante il turno di chiusura di attività di particolare importanza (supermercati in genere). Dovranno essere garantiti gli accessi ad altre strade, alle proprietà pubbliche e private in genere, nonché dovranno essere salvaguardati gli altri impianti (idrici, elettrici, telefonici, fognanti, ecc. a chiunque appartenenti), le segnaletiche stradali e pubblicitarie e tutto quanto preesistente nell'area interessata.

Art. 11 - Responsabilità

Rimane esplicitamente stabilito, come da Regolamento, che il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a quanto sopra a sua cura e spese e, pertanto, resterà responsabile a qualsiasi effetto d'eventuali danni e incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, nonché dei ripristini stradali eseguiti, restando in conseguenza completamente sollevata questa Amministrazione comunale, nonché i funzionari ed agenti da essa dipendenti.

Art. 12 - Sollevamento dell'Amministrazione da molestie e rivalse

Qualora il titolare dell'autorizzazione ovvero concessione mostri nei fatti comportamento tale da vanificare il disposto del precedente articolo, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione e di non concedere ulteriori autorizzazioni sino all'eliminazione della molestia precedente.

In caso di gravi e ripetute violazioni del presente regolamento, questo Ente potrà revocare la concessione di pubblico servizio in atto per conto di questa Amministrazione.

Art. 13 - Idoneità dei ripristini e certificato di regolare esecuzione

I lavori di ripristino dovranno essere assistiti e controllati da personale tecnico di fiducia del titolare dell'autorizzazione e la loro idoneità dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà, tra l'altro, fare specifico riferimento all'osservanza delle norme di cui al presente Disciplinare e dovrà pervenire a quest'Amministrazione entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'intervento ed in allegato allo stesso devono essere prodotta idonea documentazione comprovante lo smaltimento del materiale di risulta. Per le società concessionarie di pubblico servizio Elettrico, Gas, Telefonia, servizio idrico integrato, pubblica illuminazione, è previsto un unico certificato di regolare esecuzione con cadenza semestrale che comprenda tutte le manomissioni stradali fino a quella data eseguite.

Art. 14 - Inosservanza, slittamento del termine della garanzia

La decorrenza del periodo di garanzia sul ripristino stradale effettuato, viene interrotta in caso di accertata irregolarità del ripristino effettuato, da parte del personale tecnico di questa Amministrazione. Il periodo di garanzia decorre nuovamente nella sua interezza a partire dall'accertata eliminazione dell'irregolarità.

Nei casi in cui le suddette irregolarità costituiscano pericolo per la pubblica incolumità inerente alla circolazione stradale, ad insindacabile giudizio del Settore Lavori Pubblici, quest'ultimo è autorizzato ad intervenire senza preavviso, effettuando interventi minimi atti a rimuovere il pericolo. Di ciò sarà data notizia al titolare dell'autorizzazione, affinché provveda, ai sensi del presente Regolamento e Disciplinare, ad eliminare il degrado e le sue cause, nonché a risarcire le spese inerenti al pronto intervento eseguito d'ufficio. Il costo minimo dell'intervento d'urgenza eseguito d'ufficio è stabilito in € 150,00 (centocinquanta/00), in caso di mancato pagamento si potrà attingere dal deposito cauzionale prestato a garanzia di cui all'art. 10 del regolamento.

Art. 15 Esecuzione dei lavori d'Ufficio in danno del soggetto inadempiente

Qualora si accerti inadempimento nell'esecuzione dei lavori da parte del concessionario ovvero della ditta esecutrice dei lavori, rispetto alle previsioni del regolamento e del presente disciplinare, questa Amministrazione indicherà con proprio atto, con avviso di ricevimento, le condizioni e le prescrizioni violate necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori da effettuare, con l'eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano eseguite nei termini indicati da questo Ente, si procede all'esecuzione d'ufficio, comunicando, con PEC o raccomandata al concessionario, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e i danni conseguenti al ritardo medesimo. Per le spese sostenute da quest'Amministrazione si farà fronte con il deposito cauzionale di cui all'articolo 10 del regolamento. Per la liquidazione dei lavori che il Comune fosse stato costretto ad eseguire d'ufficio in danno del soggetto inadempiente, la stessa sarà stimata dal settore tecnico Comunale in base ai costi complessivamente sostenuti incluso spese generali pari al 10%. Il conto sarà trasmesso al titolare dell'autorizzazione il quale dovrà provvedere al pagamento nel termine di 30 (trenta) gg., trascorsi i quali l'importo sarà prelevato dal deposito cauzionale se sufficiente, e in caso contrario recuperato coattivamente.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 - Preparazione dello scavo

1.1 - Per le strade e marciapiedi con pavimento di asfalto si procederà al taglio del manto e della fondazione con macchine continue (clipper o coltelli) eseguendo un taglio a spigolo vivo e ad andamento perfettamente lineare per consentire il perfetto ripristino secondo le modalità riportate negli articoli successivi.

1.2 - Per le strade e marciapiedi con pavimentazione in lastricato calcareo o vulcanico, in acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle di cemento o di asfalto, ecc., si procederà alla demolizione manuale o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici per non arrecare danno ai manufatti ed all'accatastamento di quei materiali reimpiegabili per il successivo ripristino, con l'obbligo della sostituzione degli elementi rotti, spezzati o comunque danneggiati, con altrettanto materiale nuovo avente le medesime caratteristiche e dimensioni e qualità di quello danneggiato. Tale obbligo è esteso anche alle zone limitrofe agli scavi, con l'accorgimento d'inserire idonei cunei di ferro tra le lastre per assicurare la tenuta della pavimentazione smossa dalle lavorazioni.

Art. 2 - Scavo

2.1 - Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con escavatrici discontinue a cucchiaio rovescio escludendo però, per salvaguardare la pavimentazione esistente, l'impiego di cingoli metallici. Gli scavi dovranno essere eseguiti a mano in tutti quei tratti ove comprovate esigenze tecniche lo richiederanno e comunque sempre in prossimità degli attraversamenti di servizi.

2.2 - Le dimensioni delle sezioni corrisponderanno di norma alla sezione minime necessarie. Per terreni poco consistenti o zone di riporto si provvederà ad operare puntellature, sbadacchiature e per casi particolari anche a tutta cassa.

2.3 - Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari diurne e notturne così come prescritto dalla normativa del vigente Codice della Strada.

In corrispondenza di attraversamenti stradali a cielo aperto, in accordo con il Comando di P.M., verranno posti in opera semafori mobili provvisori o si ricorrerà alla prestazione di personale che svolge compiti di moviere.

2.4 - I tipi di scavi che si potranno eseguire, specificandoli nella richiesta di autorizzazione sono i seguenti:

- SCAVI IN TRINCEA,

- SCAVI IN MINI TRINCEA,

- SCAVI IN MICRO-TUNNELLING, previo studio Georadar.

Art. 3 - Rinterro

3.1 - Dopo la posa delle tubazioni, lo scavo sarà riempito, fino ad un'altezza di cm. 20 sopra la generatrice superiore del tubo, con sabbia, oppure con materiali aridi sferoidali di granulometria sino a 7 mm., esenti da cloruri, ed anch'essi adeguatamente compattati fino a raggiungere una densità pari al 90% della densità massima Proctor-Mod, compresa adeguata umidificazione, al di sopra dello strato precedente, con materiale betonabile tipo DUREMIX.

3.2 - Il piano di appoggio della tubazione non deve presentare in alcun modo scabrosità tali da danneggiare il rivestimento della tubazione stessa. In caso contrario, prima della posa verrà steso uno strato di cm. 10 di sabbia. Di conseguenza lo scavo verrà approfondito di uguale misura in maniera tale che il piano di appoggio della condotta risulti alla profondità di cui al comma 2.2 del presente articolo.

3.3 - Sopra lo strato di cui al punto 3.1, il rinterro sarà eseguito con materiali aridi di idonea granulometria.

3.4 - Lo strato superficiale del rinterro, fino a raggiungere una quota che consenta il successivo assestamento del terreno, dovrà essere eseguito con materiale arido (pietrischetto stabilizzato). Il materiale per il rinterro dovrà essere opportunamente compattato con piastra vibrante o rulli a strati non superiori 30 cm., sino a raggiungere la densità di cui al precedente comma 3.1 ed all'art. 5 del Capo A (Norme Generali).

Art. 4 - Ripristino di strade

4.1 - Strade asfaltate

Effettuato il rinterro con le modalità di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3, il titolare dell'autorizzazione procederà al ripristino dell'ossatura e degli strati stradali escluso il tappeto di usura.

Consequenzialmente lo strato di binder, che dovrà essere del tipo chiuso per evitare infiltrazioni, sarà eseguito con spessore di cm. 10, allo stato compresso.

Verificato l'avvenuto assestamento, alla scadenza del termine di almeno 60 (sessanta) e non oltre 90 (novanta) gg., si dovrà procedere alla fresatura dello strato superficiale per uno spessore necessario ad eseguire un tappeto d'usura di almeno 3 (tre) cm. e per una maggiore larghezza rispetto allo scavo di 150 cm. da entrambi i bordi.

In caso di particolari interventi l'U.T.C. potrà disporre altre modalità di esecuzione dei ripristini che verranno, comunque, comunicate al concessionario in tempi congrui per la programmazione degli stessi.

Il tappetino di usura in conglomerato bituminoso sarà costituito da idonea miscela non idrofila, con granulometria secondo le norme di accettazione emanate dal C.N.R., di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati con quantità di bitume compresa tra il 5% ed il 7% del peso totale degli aggregati - prodotto in appositi impianti centralizzati e steso in opera mediante macchina vibrofinitrice previa accurata pulizia della superficie preesistente e preparazione con un velo continuo di emulsione tipo ER 56 o ER 60 in ragione di 0.8 Kg/mq. Il materiale verrà steso a temperatura non inferiore a 120° e dovrà presentare un'elevatissima resistenza all'usura superficiale e una sufficiente ruvidezza in modo da non rendere la superficie scivolosa, compattato con mezzi meccanici a inversione di marcia. Preliminarmente alla posa del tipo si dovrà spazzolare preventivamente il cavo e umettare lo stesso con emulsione bituminosa per assicurare la perfetta adesione del tappeto a quello esistente. Qualora l'esecuzione dei ripristini avvenga nella stagione invernale dovrà essere utilizzato il conglomerato bituminoso dovrà essere opportunamente additivato al fine di garantirne l'esecuzione a regola d'arte.

4.2 - Ripristino su strade asfaltate aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4-6 metri

Nel caso di scavi longitudinali che vanno da una larghezza da 4.00 mt a 6.00 mt, il manto di usura in conglomerato bituminoso dovrà essere steso sull'intera carreggiata, previa fresatura per la tratta interessata dai lavori, se inferiore ai mt. 6.00 la fascia di ripristino interessata è pari a metà carreggiata, previa fresatura, in ogni caso senza variazioni altimetriche della strada.

Nel caso di attraversamento trasversale all'asse stradale il manto d'usura dovrà essere steso per una lunghezza minima di metri 3,00 ed in ogni caso la larghezza dovrà superare di 1,50 mt. per ogni lato dello scavo la larghezza effettiva dello stesso.

Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto d'usura sarà steso per tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 10 (dieci).

4.3 - Strade in lastricato di basolato calcareo

Dopo il rinterro dovrà porsi in opera un massetto di calcestruzzo dosato con ql. 3 di cemento per mc., avente lo spessore minimo di cm. 20 ed una maggiore larghezza rispetto ai bordi di scavo di almeno 20-30 cm per lato, a seconda dell'orditura della pavimentazione esistente, sopra al quale verrà costituito il letto di posa del basolato con sabbia e cemento. Le basole rimosse dovranno essere numerate prima dell'asportazione per poter essere, poi, ricollocate in opera secondo l'orditura originaria con elementi a contatto opportunamente distanziati e sigillati mediante colata di malta di cemento dosata a 4 ql./mc. fino a rifiuto.

Le basole che si dovessero danneggiare e/o scheggiare eccezionalmente durante le lavorazioni, qualora inutilizzabili allo scopo, saranno sostituite con altre analoghe - per qualità, colori e dimensioni - provenienti dalle migliori cave di Apricena, Trani o da cave di materiali di origine vulcanica. Di detto materiale dovrà essere fornita all'Amministrazione Comunale certificazione di provenienza e, a richiesta, eseguite prove di laboratorio per attestare la durezza e la resistenza ad usura.

Se saranno interessate, nel senso longitudinale, strade larghe fino a ml. 3,00 la pavimentazione in basolato dovrà essere rifatta per l'intera superficie della strada.

4.4 - Strade rivestite in cubetti di porfido, con mattoni di asfalto e con pietrini di cemento

Dopo il rinterro dovrà realizzarsi in opera un massetto di calcestruzzo dosato a 3 ql. di cemento per mc, avente lo spessore di cm. 10 per le aree pedonali e armato e dello spessore di cm. 20 per quelle carrabili, nonché una maggiore larghezza rispetto ai bordi dello scavo mediamente di cm. 25-40 per lato a seconda dell'orditura della pavimentazione limitrofa.

I mattoni dovranno posarsi su letto di sabbia e cemento, secondo l'orditura originaria e dovranno avere lo spessore, il colore ed il disegno superficiale identico a quelli sveltati.

Se la manomissione interesserà strade e marciapiedi aventi una larghezza pari o inferiori a ml. 2,00 il ripristino della pavimentazione dovrà interessare l'intera superficie. In caso trattasi di marciapiedi o strade di larghezza superiori a ml. 2,00, il ripristino dovrà essere pari allo scavo maggiorato, su entrambi i lati, di cm. 25/40 a seconda della tessitura della pavimentazione preesistente.

4.5 - Strade bianche con ossatura

Nel cassonetto sarà steso a mano e serrato con scaglie uno strato di scapoli di pietra dello spessore di cm. 20 e ghiaia per massicciata stradale dello spessore reso di 10 cm., debitamente compattato con piastra vibrante da 16 a 18 ton. per ricostituire l'ossatura.

Verrà poi steso un ulteriore strato di cm. 5 di materiale di saturazione, di pietrisco calcareo duro della pezzatura di cm. 2-4 e sabbione, successivamente rullato.

Art. 5 - Ripristino dei marciapiedi

5.1 - Generalità

Dopo aver accertato l'avvenuto assestamento del terreno si darà corso all'esecuzione dei ripristini della pavimentazione. Si appronterà un cassonetto la cui profondità non potrà essere definita a priori, ma sarà adeguata al tipo di ripristino da effettuare. Se la manomissione interesserà il marciapiede per una larghezza pari o maggiore alla sua metà, il ripristino del pavimento dovrà eseguirsi per l'intera superficie.

5.2 - Preparazione del sottofondo

Nel cassonetto sarà steso, ove occorresse, uno strato di ghiaia in natura dello spessore di circa cm. 10 debitamente compattata con piastra vibrante o rullo. Sarà successivamente steso uno strato di circa 10 cm. di cls. magro dosato a ql./mc. 3 di cemento 325, che dovrà servire come supporto per i vari tipi di pavimentazione a finire di cui ai seguenti punti.

5.3 - Cigli

Sulla fondazione verranno posate le cigliature del marciapiedi preventivamente rilavorate e attestate a squadra nei setti e se inutilizzabili sostituite con altre nuove aventi le medesime dimensioni e natura. I giunti verranno sigillati con malta cementizia dosata a 4 q.li/mc.

5.4 - Marciapiedi asfaltati

Sulla fondazione identica a quella esistente, previa accurata pulizia della superficie e successiva spruzzata di emulsione bituminosa al 55%, si procederà alla stesa del manto dello spessore pari a quello preesistente e comunque non inferiore a cm. 5 di asfalto colato al 60% di polvere di roccia asfaltica e con il 5% di bitume più sabbia e graniglia.

5.5 - Marciapiedi in cemento

Sulla fondazione identica a quella esistente verrà stesa una cappa superiore in malta di cemento dosata a 4 q.li/mc., spessore uguale a quello preesistente e comunque non inferiore a cm. 6 e successivo spolvero di cemento puro tipo 325, lisciato e bocciardato.

5.6 - Marciapiedi in cubetti di porfido

Su fondazione identica a quella esistente e comunque in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 10 verrà steso uno strato di sabbia e cemento di adeguato spessore e su di esso saranno collocati i cubetti di porfido.

5.7 - Marciapiedi in mattonelle di asfalto, di cemento, di gres, ecc.

Sulla fondazione identica a quella esistente, verrà steso uno strato di malta cementizia di allettamento sulla quale verranno posate le mattonelle e gli interstizi verranno sigillati con malta cementizia di puro cemento.

5.8 - Marciapiedi in basolato calcareo

Su fondazione identica a quella esistente e comunque in conglomerato cementizio dello spessore di cm. 10, le singole lastre in pietra saranno allettate con uno strato di sabbia e cemento di spessore non superiore a cm. 3 e compattate a mano con idoneo martello di legno allo scopo, mentre i giunti verranno sigillati con malta cementizia liquida fino a rifiuto dosato a 4 ql./mc.

Nel caso in cui, si presenta, una situazione di promiscuità di materiali utilizzati su di uno stesso tratto di marciapiede, la situazione sarà valutata e verificata dai tecnici comunali, previo sopralluogo, per il rilascio dell'autorizzazione comunale.

Allegato 1) - DETERMINAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione sarà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alle metrature di manomissione ed in base al tipo di pavimentazione manomessa facendo riferimento al sottostante prospetto indicativo.

TIPO DI PAVIMENTAZIONE PREVALENTE	IMPORTO CAUZIONE PER OGNI METRO LINEARE DI SCAVO PREVISTO	CAUZIONE MINIMA
Terra battuta	Euro 20,00	Euro 250,00
Prato verde	Euro 20,00	Euro 250,00
In asfalto per piccoli interventi non inferiori a 10 ml	Euro 100,00	Euro 500,00
In piastrelle tipo grès, clinker, ecc. e autobloccanti	Euro 150,00	Euro 700,00
In altro tipo di pavimentazione (acciottolato, ammattonato, in lastre di pietra, in porfido, in cotto)	Euro 150,00	Euro 1.000,00
In asfalto per opere che comportino la lunghezza dello scavo superiore ai 50 e fino a 100 metri lineari	Euro 100,00	Euro 10.000,00
In asfalto per opere che comportino la lunghezza dello scavo superiore ai 100 e fino a 500 metri lineari	Euro 150,00	Euro 25.000,00
In asfalto per opere che comportino la lunghezza dello scavo superiore ai 500 e fino ad un Km lineare	Euro 120,00	Euro 50.000,00
In asfalto per opere che comportino la lunghezza dello scavo superiore al Km. lineare	Euro 100,00	Euro 70.000,00

È facoltà dell'ufficio tecnico comunale applicare maggiorazioni fino al 50% rispetto a quanto sopra previsto per la presenza nel luogo oggetto della manomissione di manufatti e/o impianti che potrebbero in qualche modo essere danneggiati del tipo: cordolature, linee elettriche, condotte fognarie, linee di acquedotto, alberature, impianti di irrigazione, ecc.

Le società private dovranno versare la cauzione secondo gli importi stabiliti mediante polizza fideiussoria solo dopo aver ottenuto l'assenso da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le società distributrici o erogatrici di pubblici servizi che operano sul territorio in maniera consistente (tipo ENEL, GAS, TELECOM, Acquedotto ..., ecc.), al fine di ridurre loro l'onere del versamento per ogni singola manomissione possono, in alternativa, versare un'unica cauzione annuale, tramite polizza fideiussoria il cui importo viene calcolato in base alla quantità di metri quadrati di superficie di suolo pubblico che si prevede di manomettere per ogni esercizio di riferimento nell'arco di dodici mesi moltiplicata per un importo di Euro 100,00 per ogni metro lineare di scavo previsto; Dette previsioni verranno opportunamente comunicate agli uffici tecnici comunali durante apposita riunione da tenersi di norma nel mese di gennaio di ogni esercizio e/o tramite comunicazione scritta; durante dette riunioni i singoli enti forniranno ai servizi tecnici comunali, oltre che descrizione degli interventi programmati con relativa rappresentazione planimetrica su opportuna cartografia in scala non inferiore a 1:2000 anche gli elaborati grafici come precedentemente descritti dei singoli interventi realizzati nel trascorso esercizio con dichiarazione in merito alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto a suo tempo presentato, ovvero, in caso contrario, elaborati atti a rappresentare le varianti apportate con

attestazione della preventiva approvazione da parte dell'ufficio tecnico comunale; in ogni caso per ogni intervento autorizzato ed effettivamente ultimato verrà presentata documentazione fotografica atta ad illustrare le effettive modalità di ripristino.

Il deposito cauzionale riferito all'esercizio precedente sarà svincolato solo dopo la verifica dell'avvenuto regolare rispetto di quanto sopra precisato a cura dei servizi comunali competenti nonché di successiva attestazione da parte dei servizi finanziari e/o tributi della regolare posizione in merito al pagamento di ogni tassa e/o tributo previsto per legge (Canone di occupazione suolo pubblico); nei casi di irregolarità accertata dai competenti uffici l'Amministrazione potrà provvedere all'incameramento di parte o dell'intera garanzia versato oltre che alla richiesta di rimborso di ulteriori danni derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.

Gli importi di garanzia annuale versati dagli enti interessati nelle modalità sopra descritte non potranno comunque essere inferiori a Euro 20.000,00 per ogni ente o società che intende costituire garanzie nei modi sopra descritti per ogni esercizio di riferimento.

Ogni forma di garanzia prestata dovrà comunque esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'articolo 1944 del Codice Civile ed il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre giorni 30 dal suo ricevimento.

Nei casi in cui si verificassero contestazioni inerenti mancata regolare esecuzione dei ripristini è comunque fatto esplicito divieto per la ditta inadempiente di intraprendere qualsiasi ulteriore lavoro, anche se riferito ad altre località, fino a che la stessa ditta non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi previsti il suolo pubblico precedentemente manomesso; la ditta, società e/o ente responsabile dell'intervento, in quanto inadempiente, sarà unica e diretta responsabile di detta sospensione degli interventi e l'Amministrazione sarà quindi sollevata da ogni responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento anche se riferito a posa di servizi per l'utenza; detta Ditta terrà quindi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni e qualsiasi danno, protesta o molestia anche giudiziaria che potesse derivarle anche dall'impossibilità di esecuzione dei lavori come sopra detto.